



**Regolamento di funzionamento del
Collegio d'Appello dei Probiviri
Nazionale dell'Associazione Sindacale
"Si.Na.Fi. – C.G.S."
Sindacato Nazionale Finanziari
"Cum Grano Salis", approvato dal
Congresso Nazionale in data 25
giugno 2021**

Art. 1 – Competenze

1. Le competenze del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale (di seguito anche solo "Collegio") sono stabilite dall'art. 34 dello Statuto e dalla normativa di legge applicabile.
2. Restano ferme le competenze del giudice avente giurisdizione in materia.

Art. 2 – Norme di comportamento

1. I componenti del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
2. I componenti del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionali devono astenersi:
 - a. dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
 - b. dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Art. 3 – Il Presidente

1. Il Collegio elegge un Presidente tra i suoi membri, cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso, ai sensi dello Statuto.
2. Il Presidente rappresenta il Collegio, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute che convoca e ne dirige i lavori. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano di età.
4. La corrispondenza ufficiale del Collegio è attuata attraverso metodiche, anche informatiche, che ne garantiscano la tracciabilità, la conservazione, l'integrità, la genuinità, ai sensi di legge.

Art. 4 – Regole generali di funzionamento

1. Il Presidente del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
2. Il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale è regolarmente costituito con la presenza di tre componenti, titolari o supplenti, ove eletti, e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Le riunioni in presenza possono essere sostituite da riunioni in modalità videoconferenza, ai sensi delle norme statutarie.
4. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei componenti il Collegio le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, verranno colmate con il primo membro supplente della lista fino ad esaurimento dei primi dei non eletti. Oltre tale limite si procederà ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.
5. Il componente del Collegio è considerato decaduto:
 - per dimissioni volontarie;
 - per i casi previsti dall'art. 31 dello Statuto Nazionale;
 - se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive;
 - altre ed eventuali previsioni statutarie.

6. Nei procedimenti dinanzi al Collegio d'appello dei Probiviri Nazionale, le parti, al fine di garantire il diritto alla difesa, potranno farsi assistere da persona di fiducia.
7. Il Collegio può disporre di qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare il proponente il ricorso- a proprio, insindacabile giudizio - altre parti in causa e testi. Nei giudizi di particolare complessità, può richiedere, per iscritto, al legale rappresentante, di valutare la nomina di consulenti anche esterni al Si.Na.Fi. o il rilascio di pareri legali, previa verifica della relativa disponibilità di spesa, ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso. Qualora ritenuta percorribile tale ipotesi, si provvederà di norma con atto del Segretario Generale, delibera della Segreteria Nazionale o del C.D.N. In caso di urgenza o di salvaguardia dell'organizzazione potrà provvedere direttamente il legale rappresentante.
8. Le decisioni conclusive del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale dovranno essere notificate nei 10 (dieci) giorni successivi alla chiusura del procedimento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, alle parti in causa.
9. Il Segretario generale nazionale del Si.Na.Fi., nella sua qualità di legale rappresentante dell'organizzazione sindacale, è regolarmente informato, unitamente al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, dei procedimenti e delle decisioni del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale e, ove necessario, ne cura l'attuazione.
10. Entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'organizzazione sindacale, appositamente tenuto presso la sede legale nazionale del Si.Na.Fi. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

Art. 5 – Avvio del procedimento d'appello, competenza esclusiva per materia e legittimazione ad agire

1. La competenza e i procedimenti curati dal Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale attengono a giudizi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri Nazionale, esclusivamente in materia disciplinare, secondo quanto sancito dell'art. 34 dello Statuto.
2. Ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma, possono rivolgersi, in via d'impugnazione e in ultima istanza, al Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale, i soci, i quadri dirigenti nazionali o coloro i quali rivestano incarichi in seno a organismi nazionali, direttamente destinatari di sanzioni disciplinari loro comminate dal Collegio dei Probiviri Nazionale.
3. I soggetti di cui al precedente comma possono impugnare le decisioni del Collegio dei Probiviri Nazionale, inviando il proprio ricorso attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata, al Presidente del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale e, per conoscenza, al Segretario Generale Nazionale – nella sua qualità di legale rappresentante dell'organizzazione, nonché al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.
4. La data di ricezione della lettera da parte del Presidente del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Art. 6 – Avvio del procedimento d'appello

1. Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale ha cognizione piena in ordine alle decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri Nazionale che abbiano a oggetto l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
2. L'atto di impugnazione deve essere inviato, con le modalità previste, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale.

3. L'atto di impugnazione, oltre a riportare i dati del ricorrente, dovrà contenere copia della notificata decisione del Collegio dei Probiviri Nazionali, l'indicazione della data della medesima, accludere copia di ogni pertinente documento in possesso del ricorrente e legittimamente detenuto, nonché l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità:
 - a. dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
 - b. degli elementi probatori o informativi dei quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
 - c. delle richieste, anche istruttorie;
 - d. dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Art. 7 – Integrazione degli atti e concessione di ulteriori termini

Il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale, qualora riscontri nell'atto di impugnazione inesattezze e/o omissioni altrimenti sanabili, e comunque non dipendenti dalla volontà del ricorrente, notifica allo stesso un provvedimento con cui concede ulteriori 10 (dieci) giorni per integrare e/o rettificare l'atto, salvo che si tratti di documentazione già in disponibilità del Collegio dei Probiviri Nazionale e afferente al procedimento avviato. In questo ultimo caso, il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale provvede senza alcun indugio a richiedere la trasmissione dei documenti necessari al procedimento in essere al Collegio dei Probiviri Nazionale, mediante specifica istanza da inviarsi con mezzi tracciabili. Il procedimento di integrazione e/o rettifica deve comunque terminare entro 10 (dieci) giorni dall'ultima comunicazione inviata al ricorrente e/o al Collegio dei Probiviri, pena perenzione dell'intera procedura, fatto salvo il diritto del ricorrente di adire il giudice competente.

Art. 8 – Provvedimenti urgenti

1. In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale può disporre provvedimenti cautelari o ratificare quelli già intrapresi, nei limiti delle prescrizioni statutarie, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
 - b. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'organizzazione sindacale o a singoli iscritti.

Art. 9 – Decisione

1. Il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale, esaurita la fase istruttoria si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'atto d'impugnazione.
2. Il Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale provvede, in riforma, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, con una delle sanzioni previste dall'art. 33 dello Statuto.
3. Per la tipologia di sanzioni e per la loro applicazione si fa rinvio all'art. 7 del regolamento di funzionamento del Consiglio dei Probiviri Nazionali, rubricato "*Procedimento disciplinare: decisione*".
4. La decisione di ultima istanza viene comunicata nei modi e nei termini dal presente regolamento.

5. Avverso la decisione del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionali non sono ammessi altri mezzi d'impugnazione interni all'organizzazione, restando esperibili solo quelli previsti dalla legge, quali il ricorso alla giurisdizione competente nel termine di 6 (sei) mesi o di altro termine se diversamente disposto dalla legge al momento dell'impugnazione.

Art. 10 – Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle norme statutarie nazionali e, ove non disciplinate, dalla normativa civilistica vigente.

Art. 11 – Commissariamento

In caso di Commissariamento del Collegio d'Appello dei Probiviri Nazionale ai sensi degli artt. 37 e 38 dello Statuto, il Commissario è pienamente titolato a concludere i procedimenti in atto e a esercitare tutte le competenze previste dal Collegio titolare fino alla data del Congresso.

Art. 12 – Rimborsi spesa

1. Ciascun membro del Collegio ha diritto, per poter assicurare la propria presenza nel corso delle riunioni dell'organismo, a un rimborso spese.
2. Sono ammessi a rimborso, a titolo esemplificativo:
 - il costo dei biglietti dei mezzi pubblici per i viaggi di andata e ritorno;
 - alternativamente all'ipotesi di cui al precedente punto le spese autostradali di andata e ritorno più un rimborso per il consumo del carburante della autovettura;
 - quando occorre, il costo dei pernottamenti;
 - i pasti effettivamente consumati.
3. Le richieste di rimborso devono essere debitamente documentate con apposito titolo. L'uso dell'autovettura privata è documentato con apposita dichiarazione scritta.

Art. 13 – Entrata in vigore


Il presente regolamento provvisorio entra in vigore a decorrere dal 26 giugno 2021, giorno successivo alla sua approvazione da parte del Congresso Nazionale.

IL SEGRETARIO DI SEDUTA



Ivan Giampetruzzi

IL PRESIDENTE DI SEDUTA



Angelo Stufano